



# **REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI**

**(D.Lgs. 82/2005, art. 52)**



## **Art. 1 Premessa**

L'informazione del settore pubblico costituisce da sempre un patrimonio di indubbia rilevanza economico sociale, a partire dal quale è possibile articolare una importante catena di valore per i servizi dell'economia digitale.

Nella consapevolezza di ciò, l'Unione Europea – nella cornice dell'Agenda Digitale – ha da tempo tracciato una cornice normativa di riferimento tesa a creare l'armonizzazione delle discipline dei Paesi Membri in relazione alla messa a disposizione e al riutilizzo di tali informazioni.

Nel 2003, infatti, con l'adozione della Direttiva 2003/98/CE – anche nota come Direttiva PSI – l'allora Comunità Europea ha previsto un primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

Nel 2013, è stata adottata la Direttiva 2013/37/UE che modifica la precedente Direttiva con il chiaro intento di stabilire l'obbligo di rendere riutilizzabili tutti i documenti il cui accesso non sia altrimenti limitato da espresse norme nazionali. Ciò anche al dichiarato fine di creare le condizioni propizie per lo sviluppo di servizi su scala euro-unitaria.

Nel 2018 la Commissione ha introdotto una proposta di revisione improntata al recepimento di alcuni principi di importanza ormai pervasiva in relazione al tema dei dati del settore pubblico.

Quanto al nostro ordinamento, la Direttiva 2003/98/CE è stata introdotta con il D.lgs. 36/2006; la successiva Direttiva PSI è stata poi recepita con il D.lgs. 102/2015 che ha investito, riformandolo, il D.lgs. 36/2006.

La disciplina di settore si coordina, in una cornice sistemica, con le regole generali dettate dal D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD) e del D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

E' così fissato in capo alle Amministrazioni Pubbliche (art. 53 comma 1-*bis* CAD) l'obbligo di pubblicare il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e, se adottati, i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

## **Art.2 Principi, finalità, e oggetto**

1. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e della normativa vigente, le modalità di pubblicazione dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'A.O. Ordine Mauriziano e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo degli stessi.

2. I dati pubblici presenti nelle banche dati dell'A.O. Ordine Mauriziano, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.

2. Sulla base del principio enunciato al comma 2 del presente articolo, l'A.O. Ordine Mauriziano rende disponibili, sia mediante il proprio portale web [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la promozione della partecipazione consapevole all'attività amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.

## **Art.3 Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;



- dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
  1. sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
  2. sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis del D.Lgs. 82/2005, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
  3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 36/2006;
- formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e rappresentazione di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
- metadato: informazione sul dato;
- riutilizzo: l'uso del dato pubblico di cui è titolare una pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali;
- soggetto riutilizzatore o riutilizzatore: la persona fisica o giuridica interessata al riutilizzo dei dati pubblici (riutilizzatore o potenziale riutilizzatore del dato pubblico);
- titolare del dato: pubblica amministrazione, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato.
- accessibilità: "capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. L'Articolo 53 CAD Siti Internet delle pubbliche amministrazioni prevede che le pubbliche amministrazioni realizzino siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni<sup>1</sup>. Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio *OpenOffice*) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

---

<sup>1</sup>Nel Repertorio dei formati aperti, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) inserisce quei formati di cui viene resa pubblica, mediante esaustiva documentazione, la sintassi, la semantica, il contesto operativo e le modalità di utilizzo.



Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui *reader* è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a lungo termine e indipendenti dal *software* utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

#### **Art. 4 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento si applica ai dati pubblicati sul portale istituzionale dell'Azienda nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 5. Rientrano nel patrimonio informativo dell'Azienda i dati acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo dell'Azienda i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Azienda, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

#### **Art. 5 Limiti al riutilizzo**

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento 2016/679/UE e al D.lgs. 196/20013 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»

4. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare:

- la sicurezza pubblica, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
- il diritto di terzi al segreto industriale;
- la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- la disciplina sul Sistema statistico nazionale;



- la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE e al D.lgs. 196/20013.

5. Non saranno oggetto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.

#### **Art. 6- Pubblicazione dei dati**

La delibera ANAC n. 201/2022, indica che un dato sia da ritenersi pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici, ivi compresi le eventuali strutture interne e gli uffici periferici.

Fermo restando quanto previsto in materia di qualità delle informazioni dall'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013, per quanto riguarda l'esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L'accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.

Le pubbliche amministrazioni sono dunque tenute a controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679.

Per dar conto dell'avvenuta verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate, in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" è indicata la relativa data di aggiornamento.

Il decreto legislativo n. 33/2013 ha individuato quattro diverse frequenze di aggiornamento:

- a) Cadenza annuale, per i dati che, per loro natura, non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale.
- b) Cadenza semestrale, per i dati che sono suscettibili di modifiche frequenti ma per i quali la norma non richiede espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose in quanto la pubblicazione implica per l'amministrazione un notevole impegno, a livello organizzativo e di risorse dedicate, tanto più per gli enti con uffici periferici.
- c) Cadenza trimestrale, per i dati soggetti a frequenti cambiamenti.
- d) Aggiornamento tempestivo, per i dati che è indispensabile siano pubblicati nell'immediatezza della loro adozione.

Per quanto attiene la durata dell'obbligo di pubblicazione, l'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorso detto termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs. 33/2013.

Da cui:

1. L'A.O. Ordine Mauriziano utilizza specifiche sezioni del proprio portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione.
2. I dati sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 5. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 5, si procede in prima



istanza ad rendere anonimi sia i dati personali sia, se presenti, altri dati non divulgabili e, come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.

3. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati proprietari laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.

4. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.

5. L'Azienda rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano cercando di curarne la completezza e affidabilità. L'Azienda comunque non garantisce che i dati stessi non possano contenere eventuali difetti latenti o di altro tipo.

### **Art. 7 - Riutilizzo dei dati**

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.

2. I dati e documenti che l'A.O. Ordine Mauriziano pubblica sul sito istituzionale senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

3. La licenza adottata sarà quella riconosciuta come "Italian Open Data License" v.2.0 (IODL 2.0)<sup>2</sup>, e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, dovranno essere motivate ai sensi delle linee guida nazionali

4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda.

### **Art. 8 – Partecipazione**

1. Chiunque può chiedere all'Azienda di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione istituzionali.

2. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

3. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza dell'Azienda (responsabiletrasparenza@mauriziano.it), e la pubblicazione avviene entro 30 giorni salvo diversa prescrizione da parte della normativa in materia.

4. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset. L'A.O. Ordine Mauriziano non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata temperando la massima tempestività con le risorse disponibili. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

### **Art. 9 – Responsabilità**

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Dirigenti delle singole strutture di vertice detentrici dei dati stessi.

---

<sup>2</sup> Licenza che consente agli utenti di condividere, modificare, usare e riusare liberamente i dati con essa rilasciati, garantendo al contempo la stessa libertà per altri. La licenza IODL mira a facilitare il riutilizzo delle informazioni pubbliche nel contesto dello sviluppo della società dell'informazione. Per maggiori informazioni in relazione alla licenza IODL, è possibile consultare la pagina <https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20>



### **Art. 10 – Decorrenza e pubblicità**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Azienda all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, insieme al relativo catalogo dei dati, dei metadati e delle banche dati.